



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 16/01/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava il 15.1.2008, con altro intermediario, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 22.680,00, da rimborsare in n. 108 rate di € 210,00 ciascuna. Il suddetto contratto veniva successivamente ceduto a banca poi incorporata dall'intermediario convenuto.

2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.10.2011, dopo aver pagato la rata n. 44. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 113,92 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione.

3. Con ricorso presentato il 12.2.2019, preceduto da reclamo del 10.1.2019, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di un professionista, il conteggio estintivo chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni e delle spese assicurative per una somma pari a € 2.173,49, di cui € 816,05, a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni finanziarie, decurtate delle commissioni corrisposte all'intermediario del credito e già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, € 604,80 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per l'intermediario del credito e € 752,64 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata al saldo.



4. Con le controdeduzioni parte resistente osserva che la quota delle commissioni finanziarie percepite dall'agente (pari a € 1.020,60 sul totale di € 2.589,92) si riferisce ad attività propedeutiche alla conclusione del contratto, non risultando correlata alla durata del finanziamento, e non è quindi rimborsabile. Osserva inoltre che il premio assicurativo non può essere oggetto di rimborso, essendo corrisposto a fronte di copertura assicurativa assistita dal Fondo Rischi a favore dei dipendenti pubblici e pertanto devoluto al Fondo per il credito dei dipendenti pubblici gestito dall'INPDAD, ora INPS, cui spetta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 180/1950, l'onere di restituzione in caso di estinzione anticipata. Dichiara di essere disponibile a riconoscere alla parte ricorrente l'importo di € 816,05, a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni finanziarie, al netto delle provvigioni per l'agente, oltre agli interessi legali e a € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso.

DIRITTO

Questo Collegio

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);
- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 settembre 2019, n. 26525;

RITIENE

che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.
2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
4. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del



consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

6. Ciò premesso, si rileva, nel caso specifico, che parte ricorrente formula domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni finanziarie, delle commissioni per l'intermediario del credito e delle spese assicurative.

7. Quanto alle commissioni per l'intermediario incaricato manca evidenza del pagamento del corrispettivo.

8. Quanto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi è consolidato orientamento dell'Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. In merito alla circostanza che la copertura assicurativa è stata fornita, nel caso di specie, dal Fondo rischi INPDAP, vale citare la decisione di questo Collegio n. 8414/2015 che ha affermato che *"... accertata la ripetibilità dei costi assicurativi non goduti, con specifico riguardo a quanto eccetto circa l'assicurazione e la titolarità del relativo credito in capo all'INPDAP, si ritiene di seguire quanto statuito dal Collegio di Coordinamento il quale ha confermato quanto stabilito da questo Collegio (Coll. Roma, n. 5523/2013 e n. 4452/2013) precisando che non vi è ragione di ritenere che tale obbligo, discendente dalla normativa generale a tutela del consumatore (fra cui primariamente l'art. 125-sexies TUB), non debba concorrere con omologo obbligo stabilito da qualsivoglia altra norma di legge a carico del finale destinatario del premio (sia esso la compagnia assicurativa ovvero un ente pubblico che gestisca specifico fondo di garanzia). Appare ovvio che, per evitare una duplicazione del rimborso, l'intermediario finanziatore non potrà essere chiamato al pagamento ove risulti accertato che il cliente si sia già visto riconoscere dall'ente previdenziale il suo diritto alla restituzione della quota del premio versato (cfr. Coll. Coord. dec. n. 6167/2014)"*.

9. Alla luce di quanto sopra enunciato, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per rimborso delle commissioni e oneri assicurativi, è pari a € 2.173,49, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	44	rate residue	64	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
commissioni finanziarie				1.569,32	929,97		113,92	816,05
commissione agente/mediatore				1.020,60	604,80			604,80
oneri assicurativi				1.270,08	752,64			752,64
Totale								2.173,49

10. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data della richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.173,49 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA